

## **ATTI DEL DIRETTORE GENERALE**

### **DELIBERAZIONE N. 880 del 10/09/2024**

#### **OGGETTO:**

PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO, COMPRESIVO DI GARANZIA FULL RISK DI 12 MESI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA POST-GARANZIA DI 36 MESI, AFFIDATO ALLA SOCIETÀ SANTEC S.P.A, STIPULATO IN ESITO ALLA DETERMINAZIONE N. 118 DEL 6 MAGGIO 2022 - CIG N. 8967547DE0

PROPONENTE: S.C. GESTIONE ACQUISTI

Il Dirigente Responsabile: OLIVEI FEDERICA LUCIA CARLOTTA

Il Funzionario istruttore: Veronica Bonarini

Fascicolo n. 161 - 0 Anno 2021

Titolario 01 - 06 - 03

Immediatamente esecutiva: SI

Soggetta a privacy: NO

Pubblicazione differita: NO

Con introiti: NO

Con oneri: SI

**PREMESSO** che con determinazione n. 118 del 6 maggio 2022 l'ASST Nord Milano ha affidato la fornitura di un software per la gestione del paziente oncologico, comprensivo di garanzia full risk di 12 mesi e del servizio di manutenzione e assistenza tecnica post-garanzia di 36 mesi alla società Santec S.p.A., a seguito di espletamento sulla Piattaforma Mepa di Consip di una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020;

**DATO ATTO** che:

- durante la fase esecutiva dell'appalto, sono emerse molteplici criticità più volte segnalate all'operatore economico e tali da non garantire l'attuazione puntuale e completa del contratto e conseguentemente la corretta e regolare erogazione delle prestazioni sanitarie da parte di ASST Nord Milano, a favore degli utenti;
- i cambiamenti nel frattempo intercorsi hanno prodotto conseguenze sull'efficacia dell'intero contratto di fornitura;
- gli scambi intercorsi tra le parti, da ultimo nell'incontro del 20 giugno 2024, hanno fatto emergere una inconciliabile posizione, fra le parti medesime, in ordine all'esecuzione del contratto e specificamente in ordine al rapporto fiduciario intercorrente tra le parti;

**CONSIDERATO** che:

- risulta evidente l'inidoneità delle condizioni pattuite con l'Appaltatore a soddisfare le esigenze di questa stazione appaltante e, per l'effetto, il venir meno dell'interesse pubblico sotteso alla prosecuzione del rapporto contrattuale;
- le criticità riscontrate e condivise potrebbero generare un contenzioso in ordine all'esatta interpretazione delle previsioni contrattuali;
- è interesse di entrambe le parti evitare procedure giudiziali dall'esito incerto, con aggravii di costi ed inoltre evitare il procrastinarsi di una difficile gestione del contratto in essere, per la eventuale parte temporale residua;

**VERIFICATO** che:

- le Parti hanno concordato di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto CIG 8967547DE0 ai sensi dell'art 1372 del cod. civ;
- è stato predisposto l'atto di risoluzione consensuale del contratto, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale (ALL. 1) che esprime la volontà di entrambe le parti;

**RITENUTO** pertanto, per quanto sopra esposto, di procedere ai sensi delle norme contrattuali, alla risoluzione consensuale (art. 1372 del c.c.) del contratto stipulato con Santec S.p.A. per la fornitura di un software per la gestione del paziente oncologico, comprensivo di garanzia full risk di 12 mesi e del servizio di manutenzione e assistenza tecnica post-garanzia di 36 mesi;

**APPURATO** che:

- per le attività eseguite le parti riconoscono alla Ditta Santec S.p.A. un importo di € 5.000,00 IVA (22%) esclusa, pari a € 6.100,00 IVA (22%) inclusa da annotare al conto economico n. 701000270 "Liti, arbitraggi e risarcimenti danni" del bilancio 2024 ;
- non sussistono ulteriori ragioni o pretese di credito verso la Stazione Appaltante;
- il suddetto importo sarà corrisposto, su presentazione di regolare fattura emessa sul sistema di fatturazione elettronico, da parte della società appaltatrice successivamente alla sottoscrizione dell'atto di risoluzione;

**DATO ATTO** che alla luce di quanto sopra illustrato ed ai sensi delle norme contrattuali, si ritiene necessario procedere alla risoluzione consensuale (art. 1372 del c.c.) del contratto stipulato con l'impresa Santec S.p.A per la fornitura di un software per la gestione del paziente oncologico, comprensivo di garanzia full risk di 12 mesi e del servizio di manutenzione e assistenza tecnica post-garanzia di 36 mesi;

**SU PROPOSTA** del Responsabile della S.C. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

**ATTESO** che la Struttura proponente ha acquisito dalla S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità l'attestazione della copertura economica e finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

## IL DIRETTORE GENERALE

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

**- d e l i b e r a -**

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che le parti dichiarano di voler consensualmente addivenire alla risoluzione del contratto CIG n. 8967547DE0, stipulato in esito alla determinazione n. 118 del 6 maggio 2022, relativo all'affidamento della fornitura di un software per la gestione del paziente oncologico, comprensivo di garanzia full risk per 12 mesi e del servizio di manutenzione e assistenza tecnica post-garanzia per un periodo di 36 mesi.
- di approvare lo schema di "Risoluzione consensuale del contratto" allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la risoluzione avrà effetto a far data dalla sottoscrizione dell'atto di risoluzione;
- di dare atto che per le attività eseguite le parti riconoscono alla Ditta Santec S.p.A. un importo di € 5.000,00 IVA (22%) esclusa, pari a € 6.100,00 IVA (22%) inclusa da annotare al conto economico n. 701000270 "Liti, arbitraggi e risarcimenti danni" del bilancio 2024;
- di dare atto che non sussistono ulteriori ragioni o pretese di credito verso la Stazione Appaltante;
- di dare atto che il suddetto importo sarà corrisposto, su presentazione di regolare fattura emessa sul sistema di fatturazione elettronico, da parte della società appaltatrice successivamente alla sottoscrizione dell'atto di risoluzione;
- di conferire mandato al Responsabile del Progetto per tutti i necessari, successivi, incumbenti per l'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Tommaso Russo

**Proposta n° 887 del 30/08/2024**

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO, COMPRESIVO DI GARANZIA FULL RISK DI 12 MESI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA POST-GARANZIA DI 36 MESI, AFFIDATO ALLA SOCIETÀ SANTEC S.P.A, STIPULATO IN ESITO ALLA DETERMINAZIONE N. 118 DEL 6 MAGGIO 2022 - CIG N. 8967547DE0

### **Parere Contabile**

**Parere:** Favorevole

**Data:** 09/09/2024

**Note:**

**Direttore Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità**  
Dott.ssa Domenica Luppino

---

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A
Eco	701000270	Liti,arbitraggi,risarcimento danni	San	6.100,00	2024	30/08/2024	31/12/2024
da annotare al conto economico n. 701000270 "Liti, arbitraggi e risarcimenti danni" del bilancio 2024							

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

DELIBERAZIONE N. 880 / 2024 DEL 10/09/2024

OGGETTO: Presa d'atto della risoluzione del contratto per la fornitura di un software per la gestione del paziente oncologico, comprensivo di garanzia full risk di 12 mesi e del servizio di manutenzione e assistenza tecnica post-garanzia di 36 mesi, affidato alla società Santec S.p.A, stipulato in esito alla determinazione n. 118 del 6 maggio 2022 - CIG n. 8967547DE0

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 10/09/2024 al giorno 28/09/2024.

**ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO D'APPALTO** avente ad oggetto la fornitura di un software per la gestione del paziente oncologico, comprensivo di garanzia full risk per 12 mesi e del servizio di manutenzione e assistenza tecnica post-garanzia per un periodo di 36 mesi. Società SANTEC S.p.A.. CIG n. 8967547DE0.

#### **TRA**

**ASST Nord Milano** (C. F. e P. Iva n. 093220420962) con sede legale a Sesto San Giovanni in Via G. Matteotti n. 83, in persona del Legale Rappresentante Tommaso Russo (C. F. RSSTMS68E16C514K) nato a Cerignola (FG) il 16/5/1968 e domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni, viale Matteotti 83 - Stazione appaltante-

#### **E**

**SANTEC S.p.A.** (C.F. e P. Iva 02372750642), con sede ad Avellino in Via Enrico Capozzi, n. 45 in persona del Legale Rappresentante Giuseppe Silvestro (C.F. SLVGPP72B23Z133Q), nato a Uznach (CH) il 23/02/197, domiciliato in Montefusco (Av), via S. Egidio 96/ter - Appaltatore-

#### **PREMESSO CHE:**

- con determinazione n. 118 del 6 maggio 2022 l'ASST Nord Milano ha affidato la fornitura di un software per la gestione del paziente oncologico, comprensivo di garanzia full risk di 12 mesi e del servizio di manutenzione e assistenza tecnica post-garanzia di 36 mesi alla società Santec S.p.A., a seguito di espletamento sulla Piattaforma Mepa di Consip di una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020;
- durante la fase esecutiva dell'appalto, sono emerse molteplici criticità più volte segnalate all'operatore economico e tali da non garantire l'attuazione puntuale e completa del contratto e conseguentemente la corretta e regolare erogazione delle prestazioni sanitarie da parte di ASST Nord Milano, a favore degli utenti;
- i cambiamenti nel frattempo intercorsi hanno prodotto conseguenze sull'efficacia dell'intero contratto di fornitura;
- gli scambi intercorsi tra le parti, da ultimo nell'incontro del 20 giugno 2024, hanno fatto emergere una inconciliabile posizione, fra le parti medesime, in ordine all'esecuzione del contratto e specificamente in ordine al rapporto fiduciario intercorrente tra le parti;
- risulta evidente l'inidoneità delle condizioni pattuite con l'Appaltatore a soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante e, per l'effetto, il venir meno dell'interesse pubblico sotteso alla prosecuzione del rapporto contrattuale;
- le criticità riscontrate e condivise potrebbero generare un contenzioso in ordine all'esatta interpretazione delle previsioni contrattuali;
- è interesse di entrambe le parti evitare procedure giudiziali dall'esito incerto, con aggravii di costi ed inoltre evitare il procrastinarsi di una difficile gestione del contratto in essere, per la eventuale parte temporale residua;
- le Parti hanno concordato di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto CIG n. 8967547DE0 ai sensi dell'art 1372 del cod. civ;
- con Deliberazione dell'ASST Nord Milano n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata autorizzata la risoluzione consensuale ai sensi dell'art 1372 Cod. Civ. del contratto per l'affidamento della fornitura di un software per la gestione del paziente oncologico, comprensivo di garanzia full risk per 12 mesi e del servizio di manutenzione e assistenza tecnica post-garanzia per un periodo di 36 mesi CIG n. 8967547DE0, stipulato in esito alla determinazione n. 118 del 6 maggio 2022.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di risoluzione consensuale ai sensi dell'artt. 1321, 1372 Cod. Civ. del contratto di appalto in oggetto e si intendono qui integralmente richiamate.

### **Articolo 2**

Le parti dichiarano di voler consensualmente addivenire alla risoluzione del contratto CIG n. 8967547DE0, stipulato in esito alla determinazione n. 118 del 6 maggio 2022, relativo all'affidamento della fornitura di un software per la gestione del paziente oncologico, comprensivo di garanzia full risk per 12 mesi e del servizio di manutenzione e assistenza tecnica post-garanzia per un periodo di 36 mesi.

### **Articolo 3**

Le parti concordano che la risoluzione avrà effetto a far data del 15 luglio 2024. Le parti riconoscono che per i servizi già eseguiti dalla Ditta Santec S.p.A. il credito a favore dell'Impresa è pari ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) IVA (22%) esclusa nei termini di legge e che non sussistono ulteriori ragioni o pretese di credito verso la Stazione Appaltante. Il suddetto importo sarà corrisposto, su presentazione di regolare fattura emessa sul sistema di fatturazione elettronico, da parte della società appaltatrice successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

### **Articolo 4**

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara, senza condizione alcuna, di manlevare e tenere indenne ASST Nord Milano da ogni azione o pretesa di terzi in rapporto giuridico con l'appaltatore, rimanendo a carico dell'appaltatore stesso ogni onere o impegno assunto nei confronti dei predetti terzi e aventi causa.

### **Articolo 5**

Con la presente scrittura le parti si danno reciprocamente atto che sono soddisfatti ogni altro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi al contratto, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito, avendo l'atto stesso anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art. 1975 codice civile.

### **Articolo 6**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e firmato digitalmente ai sensi degli articoli. 1 comma 1 lett. s) e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e si perfeziona con l'apposizione dell'ultima firma digitale.

Milano – Sesto San Giovanni, il ..... 2024

Ai sensi e per gli effetti del decreto legge 23 dicembre n. 145, convertito in Legge 9/14, il presente contratto è sottoscritto con firma digitale.

ASST Nord Milano  
Direttore Generale  
(Dott. Tommaso Russo )

Santec S.p.A.  
Il Legale Rappresentante  
(Ing. Giuseppe Silvestro)